

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE	Fabrizio	-	Presidente	-
Dott. BISOGNI	Giacinto	-	rel. Consigliere	-
Dott. ACIERNO	Maria	-	Consigliere	-
Dott. MERCOLINO	Guido	-	Consigliere	-
Dott. NAZZICONE	Loredana	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.P.G.M., elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni 288, presso lo studio dell'avv. Reggio D'Acì Michela (fax 06/32651606 michelareggiiodaci-ordineavvocatiroma.org), che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Elisabetta De Lazzer e Roberto Pucella (fax 0498/750737; p.e.c. elisabettadelazzer-studiobelloni.eu robertopucella-studiobelloni.eu) per procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

nei confronti di:

V.L.G.A., M.C., M.V. e

M.P., elettivamente domiciliati in Roma, via dei Tre Orologi 20, presso lo studio dell'avv.to Picozza Paolo (paolopicozza-ordineavvocatiroma.org) che lo rappresenta e difende, con gli avv. ti Peron Sabrina (sabrina.peron-milano.pecavvocati.it) e Emilio A. Galbiati (emilioaugusto.galbiati-milano.pecavvocati.it) per mandato a margine del controricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso il fax n. 06/8073346, e gli indirizzi p.e.c.;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3408/13 della Corte d'appello di Milano emessa in data 22 maggio 2013 e depositata il 10 settembre 2013, R.6. n. 4375/11;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale cons. Francesca Ceroni che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

## RILEVATO IN FATTO

che:

1. V.P. ha impugnato, ex art. 263 c.c., per difetto di veridicità, l'atto di riconoscimento, effettuato, in data 21 settembre 1943, nell'atto di matrimonio contratto con C. M., di C.L., nato il (OMISSIS), con conseguente legittimazione del figlio che aveva pertanto assunto il nome di V.L..

2. V.L. si è costituito e non si è opposto alla richiesta di verifica del rapporto di filiazione ma ha proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno provocatogli dal padre legittimo a prescindere dall'esito del giudizio. Identica azione risarcitoria è stata proposta dalle figlie di V. L., V.M.C., M.V. e M.P. intervenute nel giudizio.

3. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10049/2011, ha dichiarato il difetto di veridicità del riconoscimento e l'inammissibilità delle domande risarcitorie proposte dal convenuto e dalle intervenute in causa. Tali decisioni sono state motivate sulla base della C.T.U. che ha accertato l'incompatibilità dei profili genetici di V. P. e L. e in relazione all'insussistenza della condizione necessaria per la proposizione dell'azione risarcitoria costituita dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo *status filiationis*.

4. Hanno proposto appello V.L. e le figlie, V.M. C., M.V. e M.P., contestando che il passaggio in giudicato della pronuncia sullo *status* (peraltro non impugnata) costituisse una condizione necessaria per la proposizione delle azioni risarcitorie.

5. Ha resistito all'appello V.P. ribadendo l'eccezione di inammissibilità accolta in primo grado e quella di prescrizione ritenuta assorbita dal Tribunale.

6. La Corte di appello di Milano - con sentenza n. 3408/13 - ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità e altresì quella di prescrizione perché il termine di decorrenza, in relazione alla natura del danno lamentato, non può, secondo la Corte distrettuale, decorrere che dal momento della proposizione dell'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di paternità. La Corte milanese ha quindi accolto le domande risarcitorie ritenendo configurabile un danno non patrimoniale provocato dalla condotta di V.P. che ha condannato al pagamento della somma di 75.000 Euro in favore di V.L. e di 25.000 Euro per ciascuna delle figlie intervenute in causa.

7. Ricorre per cassazione V.P. affidandosi a sette motivi di ricorso.

8. Si difendono con controricorso V.L., M.C., M.V. e M.P..

9. Le parti depositano memorie difensive.

#### RITENUTO IN DIRITTO

Che:

10. Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nella parte in cui la Corte distrettuale ha affermato che il ricorrente non ha assolto l'onere di provare la fondatezza della eccezione di prescrizione è infondato.

Il motivo prescinde sostanzialmente dalla *ratio decidendi* pregiudiziale della sentenza impugnata. La Corte di appello ha infatti escluso la prescrizione del diritto al risarcimento come conseguenza della identificazione del termine iniziale della decorrenza della prescrizione con la proposizione stessa dell'azione di impugnazione del riconoscimento di paternità. E ha anche rilevato che, "per quanto attiene alle figlie di V.L., la conoscenza del fatto di non essere nipoti di V.P., secondo lo stesso capitolato istruttorie di quest'ultimo, viene fatta risalire ad anno non antecedente il 2006".

11. Va anche rilevato che il motivo verte sulla valutazione delle prove operata dalla Corte distrettuale, traducendosi in una richiesta di riesame nel merito della controversia che si fonda su una lettura della norma invocata (art. 2697 c.c.) non conforme alla giurisprudenza di legittimità. La Corte d'Appello ha infatti ammesso la testimonianza di Ve.Pa. ma ne ha escluso *ex post* l'attendibilità, in quanto proveniente da soggetto che ha un interesse alla definizione della lite (cfr. Cass. sezione lavoro, n. 17630 del 28 luglio 2010). Inoltre, la Corte di appello ha ritenuto non rilevante la testimonianza *de relato* di O.R., conformemente alla giurisprudenza di legittimità. È, infatti, pacifico che la testimonianza indiretta ha rilevanza attenuata e può assumere importanza ai fini del convincimento del giudice solo in concorso con altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (cfr. Cass. civ., sez. 2, 26 aprile 2012, n. 6519).

12. Il secondo motivo con il quale si deduce la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e artt. 2934, 2935 e 2947 c.c. nella parte in cui la Corte milanese, pronunciando *extra petitum*, ha modificato la domanda risarcitoria e ha ancorato la prescrizione alla nuova fattispecie così tratteggiata è infondato perché la Corte distrettuale ha correttamente esercitato il potere di interpretare e qualificare la domanda senza incorrere in extrapetizione.

13. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice *ex art. 112 cod. proc. civ.*, riguarda il *petitum* che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto, ma non riguarda, invece, le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati, quali *causa petendi* dell'esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, avendo egli il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti ed i fatti che formano oggetto della contestazione, sempre che sia rispettato l'ambito delle questioni proposte e siano stati lasciati immutati il

*petitum* e la *causa petendi*, senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto (si vedano tra le molte pronunce di questa Corte, Cass. civ., sezione 2, n. 8479 del 13 giugno 2002 e Cass. civ. sez. 1 n. 27285 del 20 dicembre 2006).

14. Il ricorrente pretende in realtà di sovrapporre la propria interpretazione della domanda avversaria alla prospettazione del danno effettuata dai convenuti e significativamente riportata dalla Corte di appello nella sua motivazione a dimostrazione del fatto che “la fattispecie generatrice del danno, posta a base della domanda risarcitoria è più ampia di quella cui fa riferimento l’appellante, riconnettendo gli appellanti i lamentati effetti lesivi ad una complessa condotta di V.P. e cioè al consapevole non veridico riconoscimento e alla promozione nel 2008 della relativa impugnazione”. Il predetto carattere dell’impugnazione, che smentisce il dedotto conflitto fra chiesto e pronunciato, la rende inammissibile perchè è intrinsecamente attinente all’interpretazione della domanda riconvenzionale proposta da V.L. e dalle sue figlie interpretazione che rimane di competenza del giudice di merito (cfr. Cass. civ. sezione 3 n. 21421 del 10 ottobre 2014).

15.11 terzo motivo con il quale si deduce violazione degli artt. 132 e 113 c.p.c. per motivazione solo apparente fondata sul richiamo a precedenti non conferenti e contraddittori tra loro e sulla discrezionale “selezione degli interessi meritevoli di tutela” anziché secondo le vigenti norme di diritto positivo è infondato.

16. Lo stesso ricorrente riconosce che la domanda avversaria “aveva una precisa delimitazione di contenuto: essa verteva attorno alla pretesa lesione, originaria, di diritti personalissimi di rilevanza costituzionale (il nome, la dignità e l’identità personale dei convenuti) asseritamente violati dall’originario atto con il quale V.P. riconobbe come proprio figlio L.”. È evidente una palese contraddizione e incongruenza logica in tale riconoscimento e in tale simultanea pretesa di circoscrivere il verificarsi di tali lesioni per effetto e al momento del non veridico riconoscimento.

17. L’identità, come tutti i diritti della personalità, si rafforza e si consolida con il passare del tempo. Pertanto, maggiore è il lasso di tempo intercorso tra il riconoscimento e l’impugnazione per difetto di veridicità, maggiore sarà la lesione che ne discende al diritto all’identità personale. Proprio di questa potenzialità lesiva la L. n. 219 del 2012 ha finalmente preso atto, limitando l’imprescrittibilità dell’azione di riconoscimento alla sola ipotesi in cui l’azione venga proposta dallo stesso soggetto nella cui sfera giuridica si produrrà il danno, in ossequio al principio di autodeterminazione della persona. L’introduzione di un termine di decadenza per la proposizione dell’azione da parte di altri soggetti costituisce quindi applicazione del principio del *neminem laedere*. In questo senso la giurisprudenza di merito citata dalla Corte di appello appare pertinente perché segna un percorso interpretativo innovativo che il legislatore ha successivamente recepito non solo con riferimento al riconoscimento di paternità ma anche alla procreazione medicalmente assistita che si fonda su un progetto di genitorialità che non può essere revocato quando è già stato messo in atto dai futuri genitori. Si tratta di un’applicazione del principio generale di responsabilità che appare tanto più necessaria nel caso in cui il lasso di tempo trascorso dal riconoscimento sia maggiore. Un’applicazione che risulta conforme al dettato costituzionale e che riserva il massimo livello di tutela ai diritti della persona in ossequio al principio fondamentale della loro centralità nell’ordinamento giuridico, introdotto dall’art. 2 della Carta costituzionale.

18. Dunque, la Corte distrettuale ha fornito una motivazione nient’affatto apparente, ha preso in esame precedenti giurisprudenziali rilevanti e ha orientato la propria decisione con riferimento ai valori costituzionali che tutelano la persona umana, la sua identità e i suoi rapporti fondamentali in particolare quelli familiari.

19. Il quarto motivo con il quale si deduce la violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., e art. 115 c.p.c. per aver riconosciuto il diritto alla tutela risarcitoria in assenza di prova in merito all’esistenza del danno e alla sua eventuale ampiezza è palesemente infondato perché la

Corte d'Appello ha riconosciuto correttamente la prova del danno all'identità personale, conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte. Danno all'identità ricostruibile con riferimento a due componenti fondamentali inerenti all'identità personale e sociale. Il disconoscimento si ripercuote infatti sull'interessato privandolo della coscienza di sé e recidendo i legami affettivi consolidati durante una vita senza la possibilità di recuperarne altri. Il cognome V., laddove fosse mantenuto, non sarebbe comunque espressivo dell'appartenenza a un gruppo familiare né sarebbe idoneo a ricostruire una nuova identità per V.L. e le sue figlie. È, pertanto, incensurabile che la Corte di appello abbia riconosciuto, ai fini risarcitori, adeguato rilievo alle sofferenze morali di chi è oggetto di un disconoscimento della propria identità personale, profondamente lesiva della propria dignità e ablativa dell'appartenenza al contesto familiare in cui ha vissuto. Così come non può essere messo in discussione che un disconoscimento di identità avvenuto dopo un così grande lasso di tempo incida negativamente nelle relazioni sociali di chi tale disconoscimento abbia subito danneggiando profondamente il risvolto sociale della sua dignità personale. Ci si trova in sostanza di fronte a un ripudio perpetrato dopo decenni di vita familiare e di attribuzione di identità personale, reso possibile solo dalla consapevolezza della non veridicità del riconoscimento di paternità attuato in un'epoca ormai remota e non si vede pertanto come la Corte di appello avrebbe potuto negare il diritto ad essere risarciti per un tale comportamento manifestamente lesivo senza emanare una decisione in palese contrasto con i valori della nostra Costituzione e con la giurisprudenza in tema di danno non patrimoniale.

20. Il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ. costituisce infatti una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen. (Cass. civ. sezione 3 n. 4053 del 19 febbraio 2009). All'interno di tale categoria il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, costituisce un diritto della persona costituzionalmente garantito e, pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., la sua lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato (Cass. civ. sezione 3, n. 22190 del 20 ottobre 2009).

21. In materia di liquidazione del danno non patrimoniale assume precipuo rilievo il ricorso alla prova presuntiva, che facilita l'assolvimento dell'onere della prova a carico del danneggiato, il quale dovrà allegare fatti tali da cui il giudice di merito possa desumere la prova, alla stregua di un canone di ragionevole probabilità. La Corte d'Appello ha applicato correttamente tali principi nel caso di specie.

22. Per altro verso la giurisprudenza costante di questa Corte ha chiarito che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. civ. sezione 2, n. 21961 del 21 ottobre 2010).

23. Il quinto motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell'art. 1226 c.c., per avere la Corte di appello liquidato il danno in modo iniquo, e la violazione dell'art. 132 c.p.c., per aver rassegnato una motivazione solo apparente sul punto, è infondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte la liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa resta affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, come tali non sindacabili in sede di legittimità, purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo (Cass. civ. sezione 3 n. 23053 del 30 ottobre 2009). Il giudice, pur non essendo tenuto a supportare la sua decisione con una motivazione minuziosa e particolareggiata, è tuttavia tenuto, in sede di valutazione equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2059 cod. civ., ad individuare dei validi criteri di giudizio parametrati alla specificità del caso da esaminare in funzione di una personalizzazione del danno non conseguibile, invece, attraverso il ricorso a criteri predeterminati e standardizzati (Cass. sezione lavoro n. 26590 del 27 dicembre 2014). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha precisato che i parametri sono stati desunti dai precedenti in materia di danno da perdita del rapporto parentale e di pregiudizi intrafamiliari, rendendo una motivazione esaustiva sull'applicazione di tali principi e che non è stata contestata specificamente dal ricorrente.

24. Il sesto motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 1223 c.c. per aver quantificato il danno senza pronunciare sulla sollevata eccezione di *compensatio lucri cum damno* e per omessa motivazione sul punto è infondato. Il rigetto di tale eccezione trova spiegazione nel complesso della motivazione della Corte di appello che fa discendere, in numerosi passaggi, dal riconoscimento di paternità, da parte di V.P., il normale corollario dell'assunzione della responsabilità genitoriale con tutti gli obblighi ad essa connessi.

Di qui l'inconcepibilità giuridica di un effetto lucrativo corrispondente all'aver beneficiato dell'adempimento di tali obblighi gravanti su V.P. in quanto padre autoriconosciuto di L.. Se è vero infatti che l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità (Cass. civ. sezione 1 n. 26205 del 22 novembre 2013) non può negarsi, per altro verso, che al riconoscimento consegua necessariamente l'attribuzione, a carico di chi con tale riconoscimento ha acquisito lo *status* genitoriale, degli obblighi derivanti dallo *status* e dell'irripetibilità delle prestazioni che a tali obblighi hanno fatto riferimento.

25. Il settimo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell'art. 92 c.p.c. per non aver applicato correttamente le norme in materia di ripartizione delle spese processuali è infondato perché la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione del criterio di soccombenza ritenendo sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese solo in primo grado, in relazione all'esito di tale giudizio. Non è sindacabile in questa sede la decisione del giudice di appello di non compensare anche parzialmente le spese di tale giudizio in relazione al ridimensionamento quantitativo della domanda, peraltro formulata in termini meramente indicativi dagli appellanti, dato che non sussiste un obbligo alla compensazione ma solo un potere per il giudice dell'appello di procedere a una compensazione parziale delle spese in caso di accoglimento parziale del gravame (cfr. Cass. civ. sezione 6, ord. n. 20894 del 3 ottobre 2014). Né sussiste alcuna violazione di legge in relazione agli altri criteri indicati dal ricorrente.

26. Va pertanto respinto il ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 7.200 Euro di cui 200 per spese.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2015